

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1942

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Introduzione dell'obbligo della prescrizione elettronica per l'acquisto e l'uso degli agrofarmaci e dei fertilizzanti e delega al Governo per la disciplina del regime di fornitura e dispensazione dei medesimi

Presentata il 2 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un importante elemento di valutazione della sostenibilità della produzione agricola è quello del monitoraggio degli inquinanti rilasciati nel suolo, nelle acque e in atmosfera. L'abuso degli *input* quali agrofarmaci o prodotti fitosanitari e fertilizzanti ha effetti deleteri sulla biodiversità nonché gravi ripercussioni sulla salute umana. La presente relazione illustrativa trae spunto dalle osservazioni contenute nel documento depositato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali presso la Commissione agricoltura del Senato nel corso dell'audizione informale svolta in data 2 marzo 2021 nell'ambito dell'esame del documento XXVII, n. 18, della XVIII legislatura. Secondo tale documento, nel 2018 sono stati distribuiti in Italia circa 510 kg/ha di fertilizzanti, la maggior parte costituita da concimi mine-

rali ed ammendanti e 12,8 kg/ha di prodotti fitosanitari, prevalentemente fungicidi e insetticidi. Per entrambe le categorie, la quantità per ettaro è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (del 3,0 per cento per i fertilizzanti, dell'1,5 per cento per i fitosanitari). Per i fertilizzanti, tuttavia, tale quantità si mantiene sostanzialmente stabile dal 2010, oscillando entro un *range* di ± 10 per cento intorno a una media di circa 500 kg/ha, mentre per i prodotti fitosanitari la quantità distribuita è diminuita, nello stesso periodo, del 20 per cento. Ampio il divario tra Nord e Centro-Sud, che riflette la diversità di sistemi colturali e condizioni ambientali fra le due parti del Paese. L'impiego di fertilizzanti è più contenuto nel Mezzogiorno (207 kg/ha, contro i 378 kg/ha del Centro e i 1.362 kg/ha del Nord), mentre i prodotti fitosanitari sono impiegati con più parsimonia nell'Italia cen-

trale (8,1 kg/ha, contro i 9,6 kg/ha del Mezzogiorno e i 19,1 kg/ha del Nord (dati dell'Istituto nazionale di statistica, Rapporto 2020). Nonostante il *trend* negativo della distribuzione degli agrofarmaci o prodotti fitosanitari con il ritmo attuale non si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi della strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020)381 final), del 20 maggio 2020, cosiddetta « strategia Farm to Fork », né tantomeno quello dell'obiettivo 2 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato in Italia con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014, e aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, anche nell'ultima bozza di revisione del 2019, nonostante lo sforzo per una formazione generalizzata dei soggetti che provvedono all'uso e alla distribuzione degli agrofarmaci o prodotti fitosanitari, non assume come atto fondamentale per il loro utilizzo « l'atto fitoiatrico » che attraverso l'anamnesi, la diagnosi della malattia, la prognosi e l'individuazione della terapia si basa su rilievi scientifici e tecnico-professionali e ne determina la necessità e l'opportunità nonché il modo e il tempo migliore di utilizzo.

Accade spesso, invece, che l'utilizzo dei fertilizzanti e agrofarmaci o prodotti fitosanitari avvenga sulla base di consigli da parte di rivenditori o tecnici di imprese multinazionali, senza tenere conto delle reali necessità e opportunità favorendone, per converso, l'uso eccessivo o improprio con un inevitabile impatto negativo, oltre che sui costi che l'agricoltore deve sostenere, sul suolo, sulle risorse idriche, sulla biodiversità agricola e sulle piante oggetto

di trattamento rendendole, nel tempo, resistenti al trattamento.

Occorre inoltre ricordare che la distribuzione del fertilizzante e dell'agrofarmaco o prodotto fitosanitario è affidata a soggetti in possesso di una formazione generalizzata e non di una solida formazione professionale basata su studi scientifici di tipo universitario e specialistico come quella dei dottori agronomi e forestali.

Nel documento sopra richiamato si osserva che la particolare rilevanza della materia fitoiatrica nella gestione dei processi delle filiere agroalimentari vegetali, che ha ripercussioni dirette sulla tutela della sicurezza alimentare, della salute pubblica e dell'ambiente, rende necessario stabilire alcuni principi fondamentali per il corretto esercizio delle competenze definite dall'ordinamento professionale e di fornire agli iscritti, agli ordini, alle federazioni regionali e alle autorità competenti in materia un utile strumento per l'applicazione della normativa di settore, anche in relazione alla normativa europea concernente l'uso dei pesticidi.

Occorre restituire centralità alle figure professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ai tecnici delle professioni agricole nonché ai periti agrari e agli agrotecnici.

L'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, previsto dalla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, individua in maniera espressa tra le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali « i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti » (articolo 2, comma 1, lettera i), della legge n. 3 del 1976).

La fitoiatria, letteralmente « cura delle piante », è una disciplina che si dedica alla profilassi e alla cura degli organismi vegetali, intesi sia come singoli, ad esempio, gli alberi di interesse ornamentale, sia come insieme, quali le coltivazioni, i boschi. Essa

si occupa dei mezzi, delle tecniche e delle strategie volte alla difesa delle piante dalle avversità, biotiche e abiotiche.

Si definisce «atto fitoiatrico»:

l'insieme delle attività volte a mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali;

le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici e abiotici;

le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche);

le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate;

le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare;

le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

L'atto fitoiatrico, la cui responsabilità è in capo al dottore agronomo e al dottore forestale che lo sottoscrive apponendovi la firma e il timbro, è adottato secondo una procedura composta dalle seguenti fasi:

fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati);

fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali);

fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato);

fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato);

fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.

Le attività riconducibili all'atto fitoiatrico sono da ritenere riservate agli iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali in forza del principio della riserva di legge relativo all'individuazione delle competenze professionali. L'esercizio di tale attività rientra nelle competenze delle professioni regolamentate di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Il dottore agronomo e il dottore forestale sono responsabili di ogni atto fitoiatrico nel rispetto dei valori etici e deontologici. A tale fine è opportuno ricordare che il codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali prevede che «l'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti, egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività». La responsabilità su questi aspetti è stata ancora di più accentuata e sviluppata dalla Carta universale degli agronomi facente parte della Carta di Milano adottata nel 2015 e dalla Carta di Matera, quale impegno preso nel XVII congresso nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali del 2019. Nello svolgimento della sua attività l'iscritto all'albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell'ambiente nel quale opera in un'ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica.

Il monitoraggio dell'effettiva distribuzione sulle diverse colture con un sistema di dati integrati direttamente provenienti dalla prescrizione del consulente fitosanitario e non solo dal dato del quaderno di campagna del produttore, consente di fare opportune valutazioni anche sull'eventuale

eccesso di utilizzo su determinate colture e di applicare correttivi oltre che incidere anche sull'abbattimento dei costi per gli agricoltori legati all'acquisto non razionalizzato di fitofarmaci e fertilizzanti.

Infatti, attraverso l'introduzione della prescrizione elettronica è attuabile un maggior controllo con conseguente limitazione d'uso anche alla luce degli obiettivi fissati dalla citata Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La presente proposta di legge dispone l'introduzione della prescrizione fitosanitaria (atto fitoiatrico) quale sistema obbligatorio per l'acquisto e l'utilizzo di agrofarmaci o prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

La prescrizione della ricetta elettronica per l'acquisto e l'utilizzo di agrofarmaci o prodotti fitosanitari e di fertilizzanti è attività riservata agli iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e agli albi dei tecnici delle professioni agricole, periti agrari ed agrotecnici, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza fitosanitaria di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2012.

Tale sistema assume un ruolo determinante nella sorveglianza sanitaria dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con attendibili risvolti positivi per quanto concerne gli aspetti di tutela e salvaguardia della salute pubblica comprensivi in particolare della sicurezza alimentare del prodotto agricolo e tutela del consumatore, tutela e sicurezza dell'operatore agricolo, tutela del sistema ambientale.

Infatti, il razionale uso dei prodotti fitosanitari, sia in campo sia nella fase successiva alla raccolta, derivante dall'introduzione della « ricetta fitosanitaria », darebbe la certezza delle quantità utilizzate e delle tipologie degli stessi, nonché della modalità e dei tempi di utilizzo, contrariamente a quando avviene oggi con la libera vendita del prodotto, anche se supportata dal possesso del « patentino per distributori » come previsto dal PAN. Ne discende che la prescrizione fitosanitaria può concorrere a una maggiore garanzia del prodotto alimentare che giunge al consumatore, tenuto conto anche dell'attuazione del

sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'alimento prevista dalle norme dell'Unione europea. L'attuazione della prescrizione fitosanitaria, unitamente alla tenuta del registro dei trattamenti, consentirebbe un controllo analitico sull'alimento più mirato alla ricerca del residuo del prodotto utilizzato in campo consentendo, quindi, l'immediato rilevamento di un eventuale superamento dei limiti previsti, consentendo all'Autorità sanitaria di controllo una gestione rapida della comunicazione del rischio, all'agricoltore la disponibilità di un prodotto facilmente certificabile e al consumatore l'accesso a un prodotto maggiormente garantito.

La prescrizione fitosanitaria contribuisce, inoltre, alla corretta utilizzazione di tali sostanze, altamente tossiche, per ridurre l'alto numero di casi di intossicazioni acute degli operatori agricoli. Anche dal punto di vista ambientale, con l'introduzione della ricetta fitosanitaria, l'ambiente è sottoposto a un minore carico di sostanze chimiche, con benefici per il terreno, le acque superficiali e profonde e l'intero ecosistema, ivi comprese le aree verdi urbane trattate. Il razionale utilizzo dettato dalla prescrizione può apportare un notevole contributo alla riduzione dell'inquinamento delle acque, direttamente o indirettamente causato soprattutto dai nitrati di origine agricola, e consentire di prevenire qualsiasi altro tipo di inquinamento.

Si prevede, inoltre, l'obbligo di vidimazione, con cadenza mensile, del quaderno di campagna, del piano di concimazione e di fertirrigazione, del bilancio idrico e del bilancio di massa dei fitofarmaci da parte dell'utilizzatore, del tecnico delle professioni agricole incaricato e del rappresentante legale dell'azienda.

La redazione del quaderno di campagna deve essere il risultato del coinvolgimento diretto del tecnico professionista nel supportare le aziende agricole verso pratiche di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare, nella gestione efficiente e sicura dei prodotti fitosanitari. La gestione del quaderno di campagna per l'agricoltore deve rappresentare un'utilità in termini di riduzione dei costi e dei rischi con conse-

guente aumento della qualità dei prodotti agricoli.

In definitiva, l'introduzione dell'obbligo di prescrizione elettronica consente di attivare un sistema operativo a carattere preventivo, idoneo a garantire la corretta gestione dei prodotti chimici, affidandola a tecnici specialistici a partire dalla fase della scelta del prodotto da utilizzare in rapporto non solo al tipo di coltura da trattare ma anche nel rispetto della situazione agro-ambientale esistente con attendibili effetti diretti e immediati sulla tutela della salute umana, animale e ambientale.

Inoltre, come già previsto per la dispensa di farmaci da parte dei medici destinati agli esseri umani e da parte dei medici veterinari destinati agli animali, con la predisposizione del regime di fornitura, tenendo in considerazione le problematiche relative alla sicurezza d'uso (appropriatezza prescrittiva) del medicinale, si dovrà procedere alla definizione del regime di fornitura e delle modalità con cui un fitofarmaco o fertilizzante può essere dispensato attraverso la determinazione di apposite tabelle distinguendo e classificando i fitofarmaci o i fertilizzanti soggetti a ricetta ripetibile (ricetta ripetibile), i fitofarmaci o i fertilizzanti soggetti a ricetta da rinnovare di volta in volta (ricetta non ripetibile), i fitofarmaci o i fertilizzanti non soggetti a prescrizione.

Come noto, il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la citata strategia *Farm to Fork* e la strategia UE sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione (COM(2020)380 *final*). I due programmi si inseriscono nell'ambito del *Green Deal* europeo e dovranno contribuire al rilancio dell'economia dell'Unione europea. La prima ha l'obiettivo di rendere il sistema alimentare dell'Unione europea uno *standard* in materia di sostenibilità a livello globale. Tra gli obiettivi fondamentali ce ne

sono alcuni che si riflettono anche nella strategia sulla biodiversità. La riduzione del 50 per cento dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030, la riduzione di almeno il 20 per cento dell'uso dei fertilizzanti entro il 2030, garantendo il mantenimento della fertilità del suolo, la riduzione delle vendite totali di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di antibiotici per l'acquacoltura entro il 2030, la trasformazione del 25 per cento dei terreni agricoli in aree destinate all'agricoltura biologica entro il 2030. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente messo in evidenza l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente e sicuro di alimenti a prezzi accessibili.

Nonostante i programmi europei di sostenibilità e trasparenza ambientale costituiscano obiettivi importanti, resta prioritaria la tutela degli agricoltori italiani che meritano di essere ascoltati. Il mondo agricolo è preoccupato per il futuro dell'agricoltura ma conscio che l'agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le imprese rimangano redditizie negli anni a venire. La ricetta fitosanitaria si pone, così, in un'ottica preventiva per l'agricoltore che viene sostenuto sin dalla primissima fase della produzione. Le riforme e le leggi devono essere fatte ascoltando le esigenze di chi produce e lavora nei campi. Il ricorso agli agrofarmaci o prodotti fitosanitari nei processi produttivi va ridotto ma ogni divieto deve prevedere un'alternativa valida sotto il profilo tecnico ed economico per garantire la competitività con gli agricoltori dei Paesi terzi che di fatto non hanno regole comuni e stringenti come gli agricoltori europei e i cui prodotti invadono il mercato in quanto prodotti a costi inferiori e offerti a prezzi più competitivi con danno per l'economia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della salute pubblica e delle condizioni ecologiche dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile, individuando tra gli agrofarmaci o prodotti fitosanitari e i fertilizzanti disponibili quelli idonei a salvaguardare e a migliorare gli equilibri naturali e la biodiversità, di garantire il monitoraggio dell'effettiva distribuzione sulle diverse colture mediante un sistema di dati integrati e di assicurare la sorveglianza sanitaria sull'utilizzo, è introdotto l'obbligo di prescrizione elettronica basata sull'atto fitoiatrico per l'acquisto e l'utilizzo di agrofarmaci o prodotti fitosanitari e di fertilizzanti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La prescrizione elettronica di agrofarmaci o prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sulla base dell'atto fitoiatrico è attività riservata agli iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali e agli albi dei tecnici delle professioni agricole, dei periti agrari e degli agrotecnici, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza fitosanitaria di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, iscritti in apposito elenco istituito dalle regioni presso le aziende sanitarie locali competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi, i dottori forestali, i tecnici delle professioni agricole, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle atti-

vità connesse al rilascio della prescrizione elettronica.

2. I registri dei trattamenti o quaderni di campagna, i piani di concimazione e di fertirrigazione, il bilancio idrico e il bilancio di massa degli agrofarmaci o prodotti fitosanitari devono essere vidimati, con cadenza mensile, dall'utilizzatore, dal tecnico delle professioni agricole incaricato e dal rappresentante legale dell'azienda.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina del regime di fornitura e dispensazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione del regime di fornitura e dispensazione degli agrofarmaci o prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: elaborazione di tabelle degli agrofarmaci o prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti distinti in prodotti dispensabili dietro prescrizione ripetibile (ricetta ripetibile), dietro prescrizione da rinnovare di volta in volta (ricetta non ripetibile) e senza prescrizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto del principio e criterio diret-

tivo di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

